



prot. n. _____



Procura della Repubblica di Bari
Ufficio Procuratore

Bari, 02/02/2022

O.S. n. 3 /2022
Il Procuratore della Repubblica

Premesso che il Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 contenente *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”*, all'art.3, rubricato come *“Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19”*, modifica l'art. 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, contenente *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nel senso di estendere l'obbligo previsto per i magistrati, togati ed onorari, e per i giudici popolari anche *«ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»*;

considerato che la disposizione dell'art. 9-sexies contiene una disciplina speciale e autonoma, rispetto a quella statuita dall'art. 9-bis, anch'esso modificato dal menzionato art. 3 del d.l. n. 1 del 2022;

rilevato che la decorrenza in vigore dal 1° febbraio p.v. è indicata dal comma 1-ter del novellato art. 9bis in parola, mentre alcuna dilazione è statuita con riferimento alla disposizione dell'art. 9sexies che, pertanto è vigente dall'8 gennaio 2021;

visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 che ha introdotto l'obbligo vaccinale

avute presenti le circolari ministeriali m_DOG.13/10/2021.0209381.U avente ad oggetto *“Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari”* e m_DOG.14/10/2021.0210214.U avente ad oggetto *“Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari - Integrazione”*;

Visto il provvedimento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e relativa delega emesso in data 1 febbraio 2022;

Sentito il Presidente del Tribunale.

DISPONE

1. che l'accesso agli uffici giudiziari di Via Dioguardi e di Via Brigata avvenga solo ove dispongano di certificazione verde COVID – 19 (c.d. green pass base) e previa esibizione, su richiesta, della suddetta certificazione secondo le precedenti disposizioni e quelle successivamente indicate.
2. continuerà a dar corso con le modalità previste nelle precedenti disposizioni ai controlli già in essere (possesso del c.d. green pass base) nei confronti del personale amministrativo della Procura generale e degli altri soggetti appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quinquies* del d.l. n. 52 del 2021 (tra gli altri: gli addetti alla pulizia, alla ristorazione e alla manutenzione, il personale di polizia giudiziaria e di scorta, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la Procura generale);
3. Fino al 31 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe normativamente disposte) si attueranno le verifiche dei certificati verdi ordinari (green pass base) per l'accesso agli uffici della Procura anche degli ulteriori soggetti previsti dall'art. 9-*bis* del d.l. n. 52 del 2021 come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 1 del 2022 (difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia).
4. dal 15 febbraio 2022 si estenderà il controllo anche all'obbligo di possesso ed esibizione dell'apposita certificazione (c.d. green pass rafforzato) per l'ingresso in ufficio degli ultracinquantenni che fanno parte delle categorie destinatari dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-*quinquies* del d.l. n. 44 del 2021, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 1 del 2022 (soggetti appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quinquies* del d.l. n. 52 del 2021 tra gli altri: gli addetti alla pulizia, alla ristorazione e alla manutenzione, il personale di polizia giudiziaria e di scorta, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la Procura);
5. I controlli qui disciplinati **non includono, invece, le parti e i testimoni.**
6. Tutti i destinatari degli obblighi e dei controlli oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono richiamati all'osservanza dei doveri di lealtà e di collaborazione, nonché al rispetto rigoroso di ogni disposizione finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
7. Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel d.P.C.m. 17 giugno 2021, come successivamente modificato. Ci si dovrà attenere alle disposizioni di legge e alle linee-guida governative per ogni aspetto ivi trattato, compresi quelli inerenti ai dati personali e alle iniziative da adottare tempestivamente nel caso in cui un soggetto obbligato risulti non essere in possesso della certificazione verde prescritta.
8. In attesa dell'implementazione di sistemi automatici di verifica del *green pass* all'accesso nella sede del Palazzo di Dioguardi e nella sede di Via Brigata, l'espletamento di controlli, all'ingresso avverrà tramite Guardie Particolari Giurate,

possibilmente a tappeto e, ove non possibile, a campione. Si utilizzeranno appositi applicativi (c.d. *app*) su *smartphone* o simili, quanto l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il *termoscanner* o per la rilevazione automatica delle presenze, anche congiuntamente all'impiego delle piattaforme informatiche che saranno rese disponibili dall'amministrazione (NoiPA, Piattaforma nazionale-DCG e/o eventuali altre).

9. In sede di programmazione del controllo automatizzato all'accesso, ove vi sia eventuale malfunzionamento delle apparecchiature, si predisporrà preventivamente le modalità di attivazione del controllo a campione nell'ipotesi in cui tale malfunzionamento dovesse verificarsi. Si disporrà le opportune sperimentazioni preventive e le verifiche successive circa la funzionalità dei sistemi di controllo automatizzato, anche nella prospettiva di evitare che si determinino assembramenti ai punti d'ingresso e ritardi.
10. Il personale preposto al controllo dovrà vietare l'accesso alla struttura – o la permanenza in essa se già vi abbia fatto ingresso – al lavoratore, o altro soggetto obbligato, privo di *green pass* valido, o che si rifiuti di esibirlo, e lo inviterà ad allontanarsi.
11. Per i soggetti esenti dovranno depositare presso il Procuratore della Repubblica la loro certificazione di esenzione. All'esito del controllo della sua validità il Procuratore emetterà una autorizzazione ad accedere senza il controllo del Green Pass. Ai sensi dell' art. 9 quinquies comma 3 dl 52 del 2021 agli esenti non può essere richiesto il green pass base.
12. Restano in vigore gli obblighi di isolamento e di comunicazione a cui è tenuto chi dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena, così come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi potenzialmente riconducibili alla malattia.
13. Conservano altresì validità tutte le disposizioni già emanate con riferimento a doveri e precauzioni igienico-sanitarie connessi alla pandemia da COVID-19, anche per la protezione dei lavoratori e dei terzi presenti nei luoghi di lavoro, comprese le misure inerenti alle modalità di accesso, circolazione e permanenza nella sede dell'ufficio, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento interpersonale e impiego dei dispositivi di igienizzazione e protezione.
14. Di tutte le predette disposizioni si raccomanda il rigoroso rispetto, anche al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.

Manda la segreteria per l'immediata comunicazione di questo provvedimento ai Responsabili degli Istituti di Vigilanza preposti alla sorveglianza degli accessi degli Uffici giudiziari del Distretto.

Il presente provvedimento organizzativo è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *internet* della Procura generale e sarà trasmesso:

Si comunichi

- Ai direttori e funzionari Responsabili di area/settore
- A tutto il personale amministrativo
- Ai responsabili dei Nuclei di Polizia Giudiziaria, anche per la successiva comunicazione a tutto il personale di Polizia Giudiziaria assegnato ai magistrati.

Si comunichi altresì:

Ai Procuratori della Repubblica Aggiunti
Ai Sostituti Procuratori della Repubblica

Si comunichi, per opportuna conoscenza:

Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Bari
Al sig. Presidente del Tribunale di Bari
Al sig. Presidente della Sezione GIP del Tribunale Penale di Bari
Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati per l'ulteriore diramazione ai propri iscritti.

Il Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Bari
dott. Roberto Rossi

